

La «contenzione»

Note per un inquadramento etico

JEAN-FRANÇOIS MALHERBE

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2015 ci lasciava improvvisamente Jean-François Malherbe, filosofo morale dell'università di Trento. Due giorni prima di tornare e morire in quella Svizzera che lo aveva accolto come patria elettiva, lui belga, ma – secondo la sua stessa definizione – «nomade poliglotta», mi aveva salutato dandomi appuntamento alla settimana successiva per; disse, «abbozzare finalmente il discorso sul nostro progetto su “violenza e democrazia”». Quel progetto era purtroppo destinato a rimanere «in mente Dei». Ne è rimasto solo qualche lacerto di appunti, da cui mi permetto di estrapolare, per presentarli alle nostre lettrici e ai nostri lettori in una mia traduzione dal francese (e con sottotitoli redazionali), alcune note sul concetto di «contenzione». Mi sembra possano valere come contributo utile per la riflessione che “Il Margine” propone intorno all'Articolo 16 della Costituzione nonché come omaggio deferente e carico di nostalgia all'amico sagace e acuto.

Buona lettura!

(f.g.)

Le diverse forme di contenzione praticate nelle nostre istituzioni di cura sono forme di violenza che invocano un discernimento etico: sono accettabili? E in caso di risposta affermativa, lo sono a quali condizioni?

La necessità di un quadro orientativo

Da un punto di vista etico, il carattere problematico della contenzione è legato al fatto che si tratta di una coartazione che limita la libertà (e segnatamente la libertà di movimento) di un soggetto e lo priva, di conseguenza, del beneficio di uno dei suoi diritti fondamentali. Una contenzione potrà dunque

essere considerata legittima solo se la sua “ragion d’essere” apporta al soggetto un beneficio maggiore dell’inconveniente di vedere limitata la sua libertà. Questo sarebbe il caso, per esempio – sotto la riserva di una proposizione favorevole al soggetto –, allorché la “ragion d’essere” della contenzione fosse di natura propriamente terapeutica o preventiva.

La valutazione del carattere benefico di una coartazione imposta a un soggetto è operazione complessa. Bisogna infatti tenere in conto, complessivamente e contemporaneamente, i seguenti fattori: la natura della coartazione; il contesto e l’ambiente in cui viene imposta la coartazione; l’intenzione che porta a esercitare la coartazione; la durata e la frequenza con cui la coartazione viene imposta; la maniera in cui la coartazione viene presentata al soggetto e, infine, la maniera in cui la coartazione viene esercitata.

La contenzione è una pratica complessa che esige una riflessione continua. Non è possibile infatti stabilire una volta per tutte le circostanze alle quali sarà accettabile questa o quella forma di coartazione a scopo terapeutico. E lo stesso vale per la ricerca di alternative. È dunque necessario definire un quadro nel contempo elastico e significativo per orientare l’esercizio della sagacia da parte di coloro che hanno in animo di praticare una qualche forma di contenzione. Se, come è noto, al fine di non cadere nell’arbitrarietà, il giudizio individuale deve confrontarsi con altri giudizi a esso prossimi, è proprio un quadro elastico e significativo quello che si tratta di precisare e illustrare volendo creare tra le persone coinvolte il clima di fiducia necessario all’esercizio della loro corresponsabilità.

Precisare i termini della questione

Nella prospettiva di definire un tale quadro, è necessario però preliminarmente precisare alcune nozioni.

Chiamerò dunque:

- «Coartazione» ogni atto volto a privare un soggetto (di una parte) della sua libertà;
- «Soggetto» ogni persona che, in quanto tale, sia titolare di diritti fondamentali (e segnatamente del diritto di spostarsi liberamente);
- «Contenzione» ogni coartazione a scopo terapeutico;
- «Terapia» ogni atto orientato al «prendersi cura» di un soggetto il cui stato necessiti di questa attenzione particolare;
- «Contenzione legittima» ogni contenzione la cui finalità terapeutica sia verificata e il cui beneficio per il soggetto e i suoi congiunti superi

in misura significativa l'inconveniente rappresentato per il soggetto dalla privazione (relativa) della sua libertà;

- «Rischio» ogni fattore che aumenti la probabilità di incidente in questo contesto o nel suo ambiente;
- «Sicurezza» la qualità di un contesto o di un ambiente i cui fattori di rischio siano stati – nei limiti del possibile – eliminati o quanto meno ridotti al minimo;
- «Contesto» la situazione particolare attuale e fluttuante nella quale si agisce;
- «Ambiente» il quadro materiale e stabile nel quale si agisce;
- «Maltrattamento» ogni atto (o omissione) il cui effetto sia quello di trattare un soggetto come se fosse un semplice oggetto (ciò che ne fa una vittima della «reificazione»);
- «Oggetto» ciò che, a differenza del soggetto, non sia titolare di alcun diritto né di alcun dovere. Esso è lì, a eventuale disposizione del soggetto;
- «Oggettivazione» ogni provvisoria messa tra parentesi della soggettività di un soggetto in previsione di una diagnosi o di una pratica di cura a suo beneficio;
- «Reificazione» ogni obliterazione del soggetto che lo riduca, a tempo indefinito, a mero oggetto;
- «Buon trattamento» ogni atto o assenza di atto il cui effetto sia di sostenere la «soggettivazione» di un soggetto, ossia il suo «divenire se stesso» in mezzo agli altri;
- «Responsabilità» il dovere di “rispondere” dei propri atti e delle proprie decisioni;
- «Corresponsabilità» ogni responsabilità esercitata in forma plurima;
- «Sagacia» la capacità di un soggetto di distinguere la lettera della legge dalla “ragion d’essere” della legge stessa e di discernere le circostanze nelle quali sia necessario derogare (o trasgredire) dalla lettera della legge per rispetto della sua ragion d’essere;
- «Intersoggettività critica» ogni pratica dialogica tra più soggetti che vengano gli uni gli altri a conoscenza dei punti di vista soggettivi e tentino di rendere ragione di tali punti di vista costruendo insieme un punto di vista intersoggettivo che sfugga all’arbitrio, pur non potendo mai avocare a sé la pretesa di oggettività;
- «Arbitrio» ogni tentativo di un soggetto volto a imporre ad altri a titolo di verità oggettiva la propria visione soggettiva delle cose;
- «Regola» ogni enunciato normativo, ovvero che prescriva o proscriva un atto (legge, norma, direttiva ecc.);

- «Deroga» ogni trasgressione della lettera di una regola. Una deroga può essere:
 - *Legittima* in forza della necessità di rispettare la ragion d'essere della lettera anziché la sua lettera («sagacia»)
 - *Erronea* allorché il soggetto deroghi in buona fede alla lettera della regola laddove l'applicazione alla lettera non avrebbe prodotto un effetto in contraddizione con la ragion d'essere della regola stessa («errore»)
 - *Colposa* allorché il soggetto deroghi non per rispetto alla ragion d'essere della regola, ma a cagione di interessi particolari («colpa»);
- «Violenza» ogni coartazione o tentativo di coartazione esercitata da un soggetto in vista di far fare a un altro soggetto qualche cosa che spontaneamente non farebbe;
- «Violenza diabolica» ogni forma di coartazione che ostacoli o distrugga il divenire se stesso del soggetto o la convivialità civica;
- «Violenza simbolica» ogni forma di coartazione che favorisca e sostenga il divenire se stesso del soggetto o la convivialità civica.

La libertà di movimento di un soggetto umano

Una volta enunciate queste precisazioni preliminari torniamo ora alla contenzione. Dove viene il suo carattere problematico? Uno dei diritti fondamentali dei soggetti umani è la libertà di movimento. Questo diritto fonda una regola universale che potrebbe suonare in questi termini: «Non ostacolerai la libertà di movimento di alcun soggetto umano». Questo modo di esprimere la regola è malauguratamente – come nel caso di tutti gli enunciati normativi – intrinsecamente imperfetto. È pertanto necessario, per applicare la regola con sagacia, conoscerne la ragion d'essere.

La libertà di movimento di un soggetto umano è uno dei fattori della sua «autonomia» a cui, secondo le proprie caratteristiche precipue, concorre di concerto con altri fattori come, per esempio, la libertà di pensiero e la libertà di parola. La ragion d'essere della libertà di movimento è dunque l'autonomia del soggetto. E può anche darsi il caso che, in certe occasioni particolari, in cui si giudicherà con sagacia, la privazione momentanea, parziale o totale, della libertà di movimento di un soggetto sia la condizione a più lungo termine della fioritura della sua autonomia. In tal caso, una misura di contenzione sarebbe una trasgressione legittima della interdizione a ostacolare la libertà di movimento altrui. Si tratterebbe dunque non di maltrattamento, ma di buon

trattamento fondato su una finalità terapeutica la cui legittimità si fonderebbe, a propria volta, sull'accordo intersoggettivo tra gli operatori responsabili della somministrazione di tali cure.

Quindici criteri per agire

Ora, come circoscrivere l'esercizio di una simile sagacia? Un Comitato Etico svizzero ha proceduto in questo modo: ha individuato quindici criteri di azione, ciascuno dei quali acquista il proprio significato solo dalla e nella relazione con gli altri quattordici. Si ha così un procedimento integrato; ciascuno dei criteri individuati solleva agli altri questioni relative alla problematica etica delle misure di contenzione e, di conseguenza, si possono trovare risposte valide solo nella concertazione tra le risposte a tutte le questioni nel loro complesso.

Di seguito i quindici criteri:

- 1) È assolutamente bandita ogni forma di maltrattamento;
- 2) Una «contenzione» comporta sempre un rischio serio di maltrattamento perché consiste nell'immobilizzare una parte o la totalità del corpo umano, il che contravviene al diritto fondamentale di ogni soggetto alla libertà di movimento;
- 3) Tuttavia, non ogni forma di contenzione è con ciò stesso una forma di maltrattamento;
- 4) Il rischio di maltrattamento legato a ogni forma di contenzione deve dunque essere oggetto di una attenta ponderazione in ordine al beneficio terapeutico che il soggetto che se la vede imporre possa presumibilmente ricavarne;
- 5) Gli operatori hanno la responsabilità di prendersi cura del soggetto e, conseguentemente, della ponderazione dei rischi e dei benefici;
- 6) Nei limiti del possibile, gli operatori consulteranno al riguardo la famiglia del soggetto, essendo la consultazione della famiglia una delle dimensioni di un buon trattamento;
- 7) La famiglia del soggetto è responsabile della *posizione* che assume in ordine alle eventuali misure di contenzione imposte;
- 8) Tuttavia, la famiglia non è imputabile di alcuna responsabilità in ordine alla *decisione professionale* relativa all'imposizione di eventuali misure di contenzione, giacché, in caso di divergenza presente o futura sulla necessità di tali misure, una tale imputabilità priverebbe il

- soggetto della possibilità di avvalersi di buoni avvocati, il che prefigurerrebbe un maltrattamento;
- 9) La ponderazione dei rischi e dei benefici è effettuata mediante un colloquio nel corso del quale ciascuno degli operatori esprime la propria opinione cercando di rendervi ragione in vista della costruzione di un consenso;
 - 10) La ponderazione dei rischi e dei benefici è operazione complessa in quanto deve tenere in considerazione: a) la natura della coartazione prevista; b) il contesto e l'ambiente in cui tale coartazione sarà imposta; c) l'intenzione che induce a esercitare la coartazione; d) la durata e la frequenza dell'imposizione della coartazione; e) la maniera in cui la coartazione sarà presentata al soggetto; f) la maniera in cui la coartazione sarà esercitata;
 - 11) Se la ponderazione dovesse far emergere che per il soggetto i benefici terapeutici sopravanzano nettamente i rischi di maltrattamento, gli operatori ne concluderanno che la contenzione prevista, lungi dall'essere un maltrattamento, consiste, per effetto della legge della riduzione del danno, in un buon trattamento del soggetto;
 - 12) Una tale conclusione non è mai definitiva. Essa può valere infatti solo temporaneamente e deve essere rimessa in discussione non appena si modifichi un elemento significativo della ponderazione dei rischi e dei benefici;
 - 13) Una misura di contenzione può essere prevista per la riduzione del rischio in cui può incorrere l'*entourage* del soggetto se, e solo se, una tale misura è parimenti benefica per il soggetto stesso;
 - 14) In tutto questo processo, la parola gioca un ruolo di primaria importanza. Innanzitutto, nel dialogo che deve intercorrere tra gli operatori responsabili della decisione e, quindi, nella pratica stessa della contenzione, giacché è proprio la parola a essere suscettibile di farne apparire il senso;
 - 15) Gli operatori incaricati di prendersi cura di soggetti suscettibili di vedersi imporre misure di contenzione sono tenuti ad aggiornare costantemente la loro formazione tanto sul piano etico quanto sul piano tecnico. I responsabili delle istituzioni all'interno delle quali essi operano sono tenuti a fornire loro i mezzi e gli strumenti di tale formazione.

La parola può umanizzare

Ora, è evidente che, pur a fronte di questi criteri, l'inquadramento della sagacia che essi prefigurano – per quanto eccellente possa essere – non permette e non permetterà mai di ridurre a zero i rischi di errore. Il rischio zero è semplicemente incompatibile con la vita. È la morte. Pertanto, anche la sicurezza assoluta è un'illusione. Certo, la nostra responsabilità consiste nel limitare i rischi per garantire il più alto livello di sicurezza possibile. Tuttavia, abbiamo parimenti la responsabilità di assumere la nostra finitudine, ossia la nostra intrinseca imperfezione.

Vorrei sottolineare con particolare enfasi che, in tutto questo processo valutativo, la parola gioca un ruolo, come s'è accennato sopra, di primaria importanza.

Perlomeno a due livelli.

Innanzitutto, nel processo di intersoggettività critica destinato a mettere da parte l'arbitrarietà mediante il dialogo tra le persone responsabili (senza con questo garantire l'oggettività delle loro conclusioni). In un secondo momento, poi, nella pratica stessa della contenzione: è infatti essenziale che essa – nei limiti del possibile – sia spiegata al soggetto non solo nella sua fase iniziale, ma nelle sue varie tappe, specie quando si renda necessario prolungarla.

La parola può umanizzare la contenzione, renderla meno insopportabile, giacché è suscettibile di farne apparire il senso. Ne va qui di quelle che potremmo chiamare le parole «vivificanti».

I silenzi negligenti e le parole mortificanti e mortifere dovrebbero essere bandite da ogni terapia. ■

(traduzione dal francese di Francesco Ghia)